



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 413 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROTOCOLLO N. 2867 DEL 14.01.2015, IN DATA 14.01.2015 RILASCIATA ALLA SOCIETA' ECOPATE' S.R.L AD OGGETTO "DETERMINA DI VIA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DIRIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA ROTTAME DI VETRO IN COMUNE DI VENEZIA, VIA DELLA GEOLOGIA".

Il dirigente

Visti

- i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che regolano il procedimento di spesa;
- ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- iv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

Visti:

- i. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che reca “norme in materia ambientale, ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale; il capo IV del titolo I della parte IV che disciplina le “autorizzazioni e le iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti”; la parte III inerente la tutela delle acque dall’inquinamento; la parte V inerente le norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- ii. l’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o impianto;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, art. 6, comma 1, lettera b) a norma del quale compete alle province del Veneto l’approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali di cui al D.lgs 152/006 e ss.mm.ii.;
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle Province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista:

- i. la determina prot. n. 2867 del 14.01.2015 con la quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed è stato approvato contestualmente ai sensi degli art. 26 e 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i. il progetto presentato dalla società Ecopatè relativo la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali costituiti da rottame di vetro in comune di Venezia, via della Geologia;
- ii. La nota protocollo n. 3375 del 19.01.2016 con la quale la società Ecopatè comunica, in risposta a quanto previsto dal punto n. 1.30 .della determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015, di voler provvedere alla copertura degli stoccaggi esterni dei rifiuti mediante l’ampliamento della superficie coperta del capannone; a tal fine allega una nuova planimetria dell’impianto contenente le modifiche proposte;

Considerato che:

- i. la rivisitazione del layout dell’insediamento, e in particolare delle aree di stoccaggio, non comporta nessuna variazione della capacità produttiva, delle quantità di materiali stoccabili e del processo di recupero, ma consente un miglioramento nella gestione e nella razionalizzazione degli stoccaggi e del loro contenimento, rappresentando inoltre adempimento alla prescrizione n. 1.30 della determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015;
- ii. la nuova configurazione impiantistica risulta migliorativa rispetto a quanto approvato con determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015 poiché gli stoccaggi dei rifiuti vengono confinati all’interno del capannone limitando così la dispersione della frazione fine verso l’esterno;
- iii. la planimetria allegata alla determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015 necessita di essere aggiornata alla luce dei cambiamenti richiesti;

Ritenuto:

- i. di accogliere la modifica non sostanziale comunicata dalla società Ecopatè s.r.l. con nota protocollo n. 3375 del 19.01.2016 relativa alla nuova disposizione degli stoccaggi;
- ii. di provvedere alla sostituzione della planimetria allegata alla determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015 con la planimetria inviata con nota protocollo n. 3375 del 19.01.2016;

Dato atto che:

- i. con numero di serie 01121088232905 del 22.07.2014 è stato assolto l’obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 euro per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 642/1972 come modificato con la L. 147/2013;
- ii. il termine della conclusione del procedimento pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta fissato al 18.02.2016 risulta rispettato.

DETERMINA

1. Di sostituire la planimetria allegata alla determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015 con quella allegata alla presente che ne costituisce parte integrante.
2. Rimangono valide le disposizioni della determina protocollo n. 2867 del 14.01.2015.
3. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
4. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Ecopatè S.r.l. e al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, all'Osservatorio suolo rifiuti di ARPAV, a VERITAS S.p.A., all' A.ULSS 12, al Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco, al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia -Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della laguna di Venezia.
5. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/node/663>

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN**

atto firmato digitalmente